

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE
ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E ALLA SALITA SUI MEZZI
PUBBLICI DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 maggio 2012, esecutiva dal 21 maggio 2012.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 gennaio 2017, esecutiva dal 6 febbraio 2017.

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e Finalità
- Articolo 2 - Natura del servizio
- Articolo 3 - Organizzazione ed ammissione al servizio
- Articolo 4 - Comitato Consultivo
- Articolo 5 - Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale (C.I.M.S.)
- Articolo 6 - Commissione Tecnica
- Articolo 7 - Assegnazione e gestione della dotazione mensile/valore economico equivalente
- Articolo 8 - Tariffe
- Articolo 9 - Percorsi extraurbani
- Articolo 10 - Monitoraggio della spesa
- Articolo 11 - Infrazioni e sanzioni
- Articolo 12 - Disposizioni finali
- Allegato - Tariffe per la compartecipazione al valore dei titoli per il servizio trasporto disabili

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. La Città di Torino, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio disponibili, conformemente al disposto dell'articolo 26 della Legge n. 104/1992, nel quadro complessivo delle politiche e degli interventi volti a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, al fine di favorirne l'integrazione sociale e la vita di relazione, sostiene i percorsi riferiti alla mobilità.

Articolo 2 - Natura del servizio

1. Il servizio di trasporto disabili è riservato ai soggetti residenti in Torino ed ivi stabilmente domiciliati, di età superiore ai 2 anni, con impedimento assoluto e permanente alla salita e discesa dai mezzi pubblici ed a persone con cecità assoluta di cui all'articolo 2 della Legge n. 138/2001. Per i minori di età inferiore ai due anni la Commissione Medica valuterà situazioni di particolare gravità.
2. Poiché detta impossibilità può impedire sia l'uso del servizio di trasporto pubblico sia l'utilizzo di mezzi comuni, il servizio di facilitazione alla mobilità differenzia la sua modalità di effettuazione in:
 - a) servizio reso con mezzo attrezzato;
 - b) servizio reso con mezzo ordinario (non attrezzato).

3. I servizi di cui ai precedenti punti prevedono una compartecipazione alla spesa da parte del soggetto che ne beneficia, calcolata sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), secondo le disposizioni normative che ne dettano la disciplina, come stabilito al successivo articolo 8.

Articolo 3 - Organizzazione ed ammissione al servizio

1. In armonia con le finalità espresse all'articolo 1, il servizio è organizzato, attraverso mezzi attrezzati e mezzi ordinari, in modo da rispondere alle diverse esigenze di mobilità e, a seconda che il servizio richiesto sia continuativo o occasionale, in modo da garantirne l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità. L'Amministrazione gestisce il servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie ordinarie disponibili nell'esercizio, e predispone apposita graduatoria con priorità per:

- i minori;
- i casi particolarmente gravi che necessitano di risposte urgenti;
- persone che necessitano di utilizzo di mezzi attrezzati;
- persone inserite in attività lavorative;
- casi formalmente segnalati dall'Unità Spinale Unipolare;
- beneficiari di borse di studio o coloro inseriti nei percorsi di formazione professionale, a cui non sia già in altro modo assicurato il servizio (per la durata della borsa di studio o formazione).

2. Per accedere al servizio, la persona interessata (o chi la rappresenta) deve presentare la domanda, corredata dalla documentazione medico sanitaria relativa all'impedimento motorio e/o alla condizione di cecità assoluta nonché dalla dichiarazione ISEE.

3. L'ammissione al servizio mobilità, disciplinato dal presente regolamento, è esclusa quando il bisogno attenga alla frequenza di servizi comunali, sanitari, scolastici e formativi che già prevedano modalità di trasporto ed accompagnamento dedicate, nonché qualora la persona disabile sia già titolare della riserva personale di sosta di cui all'articolo 381 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) presso l'abitazione e/o luogo di lavoro. Per far fronte ad esigenze impreviste di mobilità della persona disabile, la Commissione Tecnica è autorizzata a concedere fino a n. 20 corse annuali, previa presentazione di apposita documentazione giustificativa.

4. L'erogazione del servizio avverrà secondo le modalità approvate dalla Giunta Comunale, che meglio ne garantiscano l'efficienza e l'efficacia in conformità alla normativa vigente.

Articolo 4 - Comitato Consultivo

1. La Civica Amministrazione promuove l'istituzione di un "Comitato Consultivo" per la mobilità in rappresentanza dell'utenza e, anche in collaborazione con il gestore del servizio, indice incontri periodici per il monitoraggio sull'andamento del servizio e per la presentazione di proposte migliorative.

2. Tale comitato è costituito da rappresentanti delle Associazioni che compongono il Coordinamento Interassociativo disabilità - Torino.

Articolo 5 - Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale (C.I.M.S.)

1. La Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio (C.I.M.S.) appositamente istituita e disciplinata per il suo funzionamento con apposito provvedimento, valuta la limitazione funzionale, motoria o sensoriale, alla salita e discesa dal mezzo pubblico sulla base:

- degli accertamenti sanitari già presentati unitamente alla domanda di ammissione al servizio di cui al comma precedente;
- della verifica medica di competenza, laddove non dirimente la documentazione prodotta.

La C.I.M.S., in caso di valutazione positiva all'ammissione al servizio, stabilisce la necessaria modalità di effettuazione:

- servizio reso con mezzo attrezzato;
- servizio reso con mezzo ordinario.

2. La convocazione avanti la Commissione per l'eventuale verifica medica di competenza avviene secondo le modalità indicate in apposito provvedimento.

Articolo 6 - Commissione Tecnica

1. Una volta effettuata positivamente la valutazione funzionale da parte della C.I.M.S., l'Amministrazione, attraverso una propria Commissione Tecnica, valutate le finalità prevalenti di trasporto ed in particolare, in relazione alla natura occasionale o continuativa delle esigenze di mobilità, assegna il servizio e definisce la quantità delle attribuzioni mensili (corse)/valore economico equivalente.

2. La Commissione Tecnica verifica, sulla base delle fasce ISEE di cui alla tabella allegata (allegato 2) alla deliberazione che approva il presente regolamento, la contribuzione a carico dell'utente per il servizio con mezzo ordinario.

3. La Commissione Tecnica è composta da 3 membri. Con apposito provvedimento si provvederà a disciplinarne la designazione dei componenti, il funzionamento, la durata in carica e le modalità operative (criteri di assegnazione e dotazioni).

Articolo 7 - Assegnazione e gestione della dotazione mensile/valore economico equivalente

1. La Commissione Tecnica, valutate le esigenze di inabilità documentate dal richiedente, assegna all'utente la dotazione mensile spettante/valore economico equivalente. Gli uffici calcolano la dotazione per ciascun utente e la quota di compartecipazione secondo le fasce ISEE.

2. Ogni assegnatario sarà dotato di tesserino identificativo di riconoscimento (o di titolo equivalente).

3. L'Amministrazione si riserva di adottare nuove modalità operative al fine di garantire maggiore flessibilità del servizio e permettere la massima libertà all'utente nell'utilizzo del servizio (erogazione di un buono trasporto immateriale - piattaforma informatica). Tale sistema dovrà garantire certezza delle risorse erogate fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio e quindi completo controllo della spesa, assicurare la qualità del servizio ed il controllo individuale e generale sul funzionamento con la possibilità di segnalazione tempestiva all'Amministrazione di eventuali irregolarità ed anomalie.

4. Nelle more dell'attivazione delle soluzioni tecnologiche ed innovative di pagamento, il servizio continuerà ad essere gestito mediante buoni cartacei (minibus) e plafond accreditato (taxi).

5. L'utente è tenuto a comunicare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte le informazioni che riguardano l'erogazione del servizio, quali, a titolo esemplificativo, i cambi di residenza, il trasferimento presso un presidio socio-sanitario, l'inizio/cessazione di un'attività lavorativa, eccetera. L'Amministrazione ed il gestore del servizio effettuano controlli sul corretto utilizzo del servizio da parte degli utenti e sul permanere dei requisiti di fruizione del servizio.

6. Previo avviso di avvio del procedimento, nel caso di trasferimento della residenza (o del domicilio) fuori città o presso un presidio socio-sanitario, che già preveda modalità di trasporto e accompagnamento dedicate o in caso di non utilizzo della dotazione assegnata per un periodo superiore a tre mesi consecutivi, o a sei mesi consecutivi nel caso di dotazione annuale di 20 corse, l'utente decade dal servizio, se non si documenta un giustificato motivo che ne impedisce l'utilizzo.

7. La dotazione assegnata/valore economico equivalente se non utilizzata entro il periodo di competenza perde validità.

Articolo 8 - Tariffe

1. L'utente, oltre al pagamento del costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, contribuisce al valore della corsa in modo graduato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE) (calcolato con le modalità previste dalla legislazione vigente) che consente la distribuzione dei beneficiari per fasce di reddito.
2. Il valore della quota a carico della Civica Amministrazione per ogni singola corsa, così come le fasce di reddito, vengono definite nell'allegato 2 della deliberazione che approva le modificazioni del presente regolamento.

Articolo 9 - Percorsi extraurbani

1. Per i beneficiari del servizio reso con mezzo attrezzato preventivamente autorizzati, è possibile recarsi al di fuori del territorio comunale esclusivamente per ragioni di lavoro, corsi formazione professionale o pre-lavorativi, cure riabilitative presso presidi sanitari e attività della vita quotidiana.
2. L'utente dovrà corrispondere il costo del percorso extraurbano secondo le sotto indicate fasce e come previsto da specifico provvedimento:
 - FASCIA 1
Moncalieri - Nichelino - Beinasco - Grugliasco - Collegno - Venaria - Borgaro T.se - Settimo T.se - San Mauro T.se. - Presidi Ospedalieri: I.R.C.C. di Candiolo - San Luigi Gonzaga di Orbassano.
 - FASCIA 2
Vinovo - Candiolo - Orbassano - Rivalta - Rivoli - Alpignano - Pianezza - Druento - Caselle (aeroporto compreso) - Leini - Baldissero T.se - Pino T.se - Pecetto T.se - Chieri - Cambiano - Trofarello - Santena.

Articolo 10 - Monitoraggio della spesa

1. Il gestore del servizio comunica all'Amministrazione ed ai Settori competenti, con cadenza periodica, i dati relativi all'andamento della spesa del servizio trasporto disabili, con le modalità previste nel contratto di affidamento.

Articolo 11 - Infrazioni e sanzioni

1. L'uso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 7 comma 2 e del buono cartaceo (o del titolo equivalente) che consente di usufruire del servizio è strettamente personale, e pertanto non può essere utilizzato da persone diverse dal beneficiario.
2. Le modalità di utilizzo dei documenti di cui al comma 1 nonché le altre disposizioni di natura gestionale verranno puntualmente indicate con apposito provvedimento.
3. In caso di inosservanza di quanto stabilito ai commi precedenti e/o di violazione degli obblighi di cui all'articolo 7 comma 5, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere il servizio per un periodo massimo di 4 mesi e, in caso di ulteriori violazioni di tali obblighi, può revocare definitivamente il servizio.
4. In caso di commissione di reato legata alla fruizione del servizio, l'Amministrazione provvede a sospendere immediatamente il servizio e ad inviare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente. La condanna penale irrevocabile determinerà la revoca del beneficio.
5. L'Amministrazione Comunale richiederà il rimborso delle spese per prestazioni usufruite dall'utente senza titolo.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del servizio, che come previsto dalla Legge n. 104/1992 è reso compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, e per raccordare le disposizioni del Regolamento vigente (n. 255) con quelle introdotte con la nuova disciplina regolamentare, gli attuali beneficiari del servizio e possessori dei buoni taxi dovranno presentarsi, personalmente o a mezzo di delegati, presso gli Uffici di competenza, per la conversione dei buoni, i quali saranno adeguati al valore della corsa. Nei tre mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione potranno essere utilizzati i buoni già in possesso dei beneficiari con le regole previgenti.

Decorso tale termine potranno essere utilizzati unicamente buoni convertiti o titoli rilasciati in base al presente regolamento.

2. L'adeguamento al valore della corsa e le modalità di rilascio dei nuovi buoni valgono anche per i soggetti attualmente in lista di attesa.

3. Le norme del nuovo regolamento si applicano a far data dall'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale che modifica e sostituisce il regolamento vigente sino alla emanazione della disciplina regionale in materia di mobilità e trasporti collettivi, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge n. 104/1992.

Mezzo ordinario**Tariffe per la compartecipazione al valore dei titoli per il servizio trasporto disabili**

Valore convenzionale

Euro 9,00

Fasce ISEE	Compartecipazione su ogni buono rapportato alle fasce ISEE	Valore buono taxi rapportato alle fasce ISEE
Euro	Euro	Euro
0,00 - 10.000,00	1,50	7,50
10.000,01 - 20.000,00	3,50	5,50
20.000,01 - 30.000,00	5,50	3,50
30.000,01 - 50.000,00	7,50	1,50
oltre 50.000,00	8,50	0,50

Mezzo attrezzato**Tariffe per la compartecipazione al valore dei titoli per il servizio trasporto disabili**

Fasce ISEE	Compartecipazione su ogni buono rapportato alle fasce ISEE
Euro	Euro
0,00 - 10.000,00	1,50
10.000,01 - 20.000,00	2,50
20.000,01 - 30.000,00	3,00
30.000,01 - 50.000,00	3,50
oltre 50.000,00	4,00
